

Bruxelles, 5 giugno 2026  
(OR. en)

10007/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0135 (NLE)

---

---

AELE 34  
MI 572  
N 36  
FL 14  
ISL 21

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 263 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Regolamento EDIP)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 263 final.

---

All.: COM(2026) 263 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 2.6.2026  
COM(2026) 263 final

2026/0135 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

**(Regolamento EDIP)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **1.1. L'accordo SEE**

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("*accordo SEE*") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti e 30 gli Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "*orizzontali e di accompagnamento*". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

#### **1.2. Il Comitato misto SEE**

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

#### **1.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE**

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("*atto previsto*") relativa alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

La finalità dell'atto previsto è estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2025/2643 che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa<sup>1</sup>.

L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo strumento.

L'atto previsto è espressione della strettissima cooperazione che lega Norvegia e Unione europea nell'attuale situazione geopolitica.

In linea con la politica di bilancio dell'UE, la partecipazione a un'attività dell'Unione può aver luogo solo dopo il pagamento del corrispondente contributo finanziario. Il pagamento può tuttavia essere effettuato una volta adottato il progetto di decisione del Consiglio e dopo che

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (GU L, 2025/2643, 29.12.2025).

la successiva richiesta di fondi dell'UE formulata dalla Commissione europea sia stata presentata agli Stati EFTA-SEE.

Pertanto, per coprire il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il ricevimento del rispettivo pagamento, l'atto previsto dovrebbe altresì essere applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2026. La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. La posizione, una volta adottata, dovrebbe essere presentata il più presto possibile in sede di Comitato misto SEE.

L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE conferisce agli Stati EFTA-SEE diritti di partecipazione alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2025/2643 che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio<sup>2</sup>. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE contiene inoltre i principali adattamenti per gli Stati EFTA-SEE, descritti di seguito.

In virtù del sistema istituito dalla decisione del Comitato misto, in seguito all'integrazione del regolamento EDIP nell'accordo SEE la competenza della Commissione ad adottare decisioni relative all'imposizione di ammende nei confronti di imprese stabilite e/o situate negli Stati EFTA spetta all'Autorità di vigilanza EFTA nell'ambito del pilastro EFTA (adattamenti ii) e iii)).

La Commissione è competente ad adottare tali misure vincolanti soltanto nei confronti delle imprese stabilite al di fuori degli Stati EFTA, mentre la competenza ad esercitare gli stessi poteri è conferita all'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda le persone giuridiche stabilite e/o situate negli Stati EFTA.

La Commissione può preparare un progetto di decisione per l'Autorità di vigilanza EFTA qualora si ritenga necessario infliggere ammende nei confronti di imprese stabilite e/o situate negli Stati EFTA.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA possono essere impugnate dinanzi alla Corte EFTA a norma dell'articolo 36 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. La Corte EFTA è l'unica competente a esaminare la legittimità delle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA (adattamento v)).

La ripartizione degli importi delle ammende riscosse negli Stati EFTA dall'Autorità di vigilanza EFTA è determinata dagli Stati EFTA (adattamento iv)). Ciò deriva dalla struttura a due pilastri dell'accordo SEE e dalla prassi consolidata in materia di adattamenti per quanto riguarda la ripartizione delle ammende.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).

Gli Stati EFTA-SEE dovrebbero contribuire finanziariamente alle attività di cui sopra. L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo strumento.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **1.4. Base giuridica procedurale**

###### *1.4.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>3</sup>.

###### *1.4.2. Applicazione al caso concreto*

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

##### **1.5. Base giuridica sostanziale**

###### *1.5.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

###### *1.5.2. Applicazione al caso concreto*

Poiché la decisione del Comitato misto estende la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2025/2643 che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto dell'Unione oggetto di tale cooperazione. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita pertanto dall'articolo 114, paragrafo 1, dall'articolo 173, paragrafo 3, dall'articolo 212, paragrafo 2, e dall'articolo 322, paragrafo 1, TFUE.

#### **1.6. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 114, paragrafo 1, dall'articolo 173, paragrafo 3, dall'articolo 212, paragrafo 2, e dall'articolo 322, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

#### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche al protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

**(Regolamento EDIP)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>5</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

---

<sup>4</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>5</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (GU L, 2025/2643, 29.12.2025).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*